

Riunione del 28 gennaio 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. G. Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

27.03.04 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- NICITA COSIMO
- SORACI SALVATORE in proprio e n.q.
- BARCA GIUSEPPE
- SOC. VOLLEY LETOJANNI per responsabilità oggettiva

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti;
- raccolte le libere dichiarazioni del tesserato Salvatore Soraci;
- uditi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore degli incolpati;
- considerato che, sull'eccezione preliminare sollevata dagli incolpati con le deduzioni difensive del 16 ottobre 2003 al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento per omessa osservanza del termine di cui all'art. 18 R. G., la natura di detto termine deve considerarsi ordinatoria e non perentoria, atteso che alcuna norma del R.G. Federale dispone in tale senso;
  
- considerato che, nel merito, ai fini dell'accertamento dei fatti e dei comportamenti contestati agli incolpati deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 20 R.G. comma 1°, del referto arbitrale dal cui allegato -confermato dalla relazione del Delegato Tecnico- si evince tra l'altro che:
  - Giuseppe Barca, addetto agli arbitri, e Salvatore Soraci, presidente del Volley Letojanni e presente tra il pubblico in quanto era sospeso per effetto di altra precedente sanzione disciplinare, avevano istigato gli spettatori ad invadere l'area di gioco; e che il primo, richiesto dall'arbitro di intervenire per impedire il ripetersi di intemperanze da parte del pubblico, minacciava l'arbitro stesso pronunciando le frasi testualmente riferite dall'arbitro il quale esonerava immediatamente il Barca dalle funzioni, invitandolo ad allontanarsi dall'area di gioco;
  - Cosimo Nicita, disattendendo i propri doveri e la primaria rilevanza della propria funzione quale "segna-punti", durante la gara ha reiteratamente gesticolato in modo provocatorio all'indirizzo della panchina della squadra dell'Eurotec Top Volley Gela giungendo, al termine della partita, a tentare di aggredire i giocatori di detta squadra così costringendo il primo arbitro ad interporre per evitare lo scontro fisico; minacciando poi, negli spogliatoi, il primo arbitro al quale ha proferito le frasi trascritte a rapporto della gara n° 177 serie CMA del 10 maggio 2003;
- considerato, inoltre, che il rapporto di gara è, per consolidata giurisprudenza, la fonte primaria della prova;
- considerato, infine, che, per quanto attiene al Barca, va sottolineata la sua funzione di dirigente addetto agli arbitri, che, per quanto attiene al Soraci, la sua qualità di presidente della Volley Letojanni e, per quanto attiene al Nicita, la sua funzione di "segna-punti" - e quindi, sostanzialmente, tutti - erano tenuti ad un rigoroso comportamento di probità ed onorabilità proprio di chi assume funzioni di rilievo nei confronti di altri organi federali, primi fra tutti, nella fattispecie all'esame, gli arbitri ed il sodalizio avversario, di tal che i tesserati incolpati vanno assoggettati all'aggravante all'art. 49 lett. a) R.G.

P.Q.M

Delibera di infliggere

a) al tesserato Cosimo Nicita la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi quattro, compresa la sospensione cautelare inflitta dal G.U.R.;

- b) al tesserato Salvatore Soraci la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi quattro, compresa la sospensione cautelare inflitta dal G.U.R.;
- c) al tesserato Giuseppe Barca la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi due, compresa la sospensione cautelare inflitta dal G.U.R.;
- d) per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 55 R.G., alla SE.L.CA. srl Volley Letojanni la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento).

Il Presidente  
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 6.02.02